

Miscelazione non consentita di latte contaminato con quello genuino con conseguente alterazione del prodotto

Cass. Sez. I Pen. 7 settembre 2022, n. 1444 - Casa, pres.; Calaselice, est.; Picardi, P.M. (conf.) - P.R. in proc. D.B.R. ed a., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Udine 28 maggio 2019*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Latte - Tutela della salute - Partite di latte destinate all'alimentazione - Adulterazione del latte - Miscelazione con un quantitativo di latte contaminato da aflatossine M1 superiore ai limite legale - Contaminazione da aflatossine o micotossine - Reato contravvenzionale.

(*Omissis*)

FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Udine ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D.B.R., C.I. e G.R. in relazione al reato loro ascritto, riqualificato nella contravvenzione di cui alla L. 20 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d), in quanto estinto per prescrizione.

1.1. L'originaria imputazione contestava agli imputati il reato di cui all'art. 110 c.p., art. 40 c.p., comma 2, art. 440 c.p., perché, nelle rispettive qualità rivestite in relazione al Consorzio Cooperative Latterie friulane, soc. coop. Agricola, attraverso l'omissione dei poteri connessi alle proprie funzioni corrompevano o adulteravano partite di latte destinate all'alimentazione prima che le stesse venissero distribuite per il consumo, miscelandole con un quantitativo di latte contaminato da aflatossine M1, superiore ai limite legale, rendendo l'alimento pericoloso per la salute pubblica.

1.2. Il Tribunale ha ricondotto la contaminazione, da aflatossine o micotossine, al reato contravvenzionale di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, sottolineando che si tratta di sostanze che comunque sono risultate contenere livelli di aflatossine superiori al limite soglia previsto dalla normativa di settore, rispetto alle quali, però, non è dimostrato né dimostrabile che possano effettivamente incidere sul benessere delle persone attraverso il consumo di latte che le contiene nei quantitativi accertati nel presente giudizio, in relazione specificamente al latte reso dalla Cooperativa Latterie Soligo.

Ciò, ritenendo che, per la configurazione del delitto originariamente ipotizzato di cui all'art. 440 c.p., necessita la creazione di un pericolo per la salute pubblica, scientificamente accertato quanto agli effetti tossico-nocivi, richiamando precedenti in termini.

Sicché, previa derubricazione della condotta nella fattispecie contravvenzionale indicata, il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del reato ascritto agli imputati per intervenuta prescrizione.

2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo appello il Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine, nonché D.B.R., mentre G.R. ha proposto appello incidentale.

Le impugnazioni, con ordinanza della Corte d'appello di Trieste, resa il 26 maggio 2020, sono state trasmesse a questa Corte, previa riqualificazione in ricorsi per cassazione, in quanto relative a sentenza di proscioglimento per reato contravvenzionale per il quale è prevista la pena alternativa.

2.1. Il Pubblico ministero ha dedotto tre motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1.1. Con il primo motivo si contesta la qualificazione giuridica, deducendo che i tre precedenti richiamati dal Tribunale, di cui a pag. 3 dell'atto di appello, non sono riferibili al caso in esame, perché concernenti la messa in commercio di prodotti alimentari contaminati alla fonte da aflatossine non preceduta da alcuna attività di corruzione o alterazione.

Nella specie, invece, sarebbe stata accertata la miscelazione non consentita di latte contaminato con quello genuino, con conseguente alterazione del prodotto poi distribuito, integrante la condotta di cui all'art. 440 c.p..

Invero, in data 9 dicembre 2013, data della distribuzione del latte contaminato, era stata accertata la raccolta, da parte del Consorzio, di partite di latte conferite da più allevatori, contaminate da aflatossine oltre la soglia di legge, con successiva illecita miscelazione, proprio per ottenere l'effetto della diluizione della concentrazione complessiva di aflatossine nel latte "di massa".

2.1.2. Con il secondo motivo l'appellante deduce vizio dell'iter argomentativo della sentenza impugnata, in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 440 c.p..

Si osserva che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale circa l'assenza di prova di un comportamento volontario degli imputati, attuato prima della commercializzazione del latte contaminato, la circostanza che le analisi, nei giorni immediatamente precedenti, furono omesse per carenza di kit (fin dal 7 dicembre 2013), era nota agli imputati, indicando gli elementi di prova dichiarativa a sostegno di detta conclusione (cfr. pagg. 5 e ss. ove sono riportati stralci di deposizioni dibattimentali rese dai testi M., C., R., R., O. e dalla stessa imputata C.), nonché prove documentali nello stesso senso.

Si sottolinea, quindi, che i tre imputati ben prima del 9 dicembre 2013, erano al corrente della circostanza che molti allevatori conferivano latte contaminato da aflatossine e che D.B. era stato il primo fautore della prassi dell'illecita diluizione con latte genuino, condotta tollerata da C. e G. nelle rispettive qualità.

Dunque, si evidenzia che, dal 7 dicembre 2013, le varie quantità di latte pervenute al Consorzio, per assenza di kit, non erano state sottoposte ad esame nonostante la conoscenza, da parte degli imputati, che alcuni allevamenti usassero sfornare in modo significativo, il limite massimo di aflatoxine consentito.

Ciò, a parere dell'impugnante, consente di ritenere integrata la condotta contestata posto che gli imputati, senza intervenire per impedire l'evento ad onta delle singole posizioni rivestite quali responsabili dell'approvvigionamento (D.B.), della qualità (C.) e delle produzioni (G.), avrebbero consentito la descritta alterazione del prodotto destinato al consumo, così integrando il dolo eventuale del reato di cui all'art. 440 c.p..

Tanto, anche considerando il comportamento successivo alla restituzione delle migliaia di bottiglie di latte da parte della Latteria Soligo, momento in cui, secondo l'appellante, gli imputati non si erano attivati per portare la situazione a conoscenza delle autorità veterinarie e sanitarie, ma, anzi, si erano adoperati per lo smaltimento della partita di latte contaminato con modalità illecite.

Infine, si assume, in ogni caso, che l'elemento soggettivo individuabile nella specie sarebbe, quanto meno, quello della colpa cosciente, con qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 440 c.p. e art. 452 c.p., comma 2.

2.1.3. Con il terzo motivo si deduce che la pronuncia riportata dal Tribunale in relazione alla necessità che, oltre al superamento del limite soglia, per la configurazione del reato di cui all'art. 440 c.p. è necessario il verificarsi di effetti avversi per la salute del consumatore derivanti dall'utilizzo dell'alimento contaminato, non si attaglia al caso di specie.

Si riporta giurisprudenza di legittimità che qualifica il reato di cui all'art. 440 c.p. come delitto di pericolo senza necessità dell'avvenuto consumo essendo sufficiente la potenziale utilizzabilità dell'alimento contaminato (Sez. 1, n. 339 del 20/6/2017).

2.2. D.B.R. ha proposto appello in data 14 ottobre 2019, denunciando cinque vizi.

2.2.1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 c.p.p. per mancata correlazione tra accusa e sentenza, risultando diverso il fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello contestato.

Il reato contestato è indicato come commesso in data (Omissis) o in epoca prossima a tale data, all'interno dello stabilimento del Consorzio, prima che la partita di latte del lotto di cui in rubrica venisse distribuito per il consumo, con condotta commissiva dolosa, in quanto si valorizza la consapevole volontaria miscelazione di latte con aflatoxine in misura superiore alla soglia legale.

Viene ritenuta, invece, un'abituale azione omissiva, posta in essere prima dell'entrata dell'alimento nello stabilimento del consorzio, con miscelazione attuata attraverso cisterne in camion di raccolta e con occultamento di dati.

La motivazione si riferisce alla contaminazione delle bottiglie di latte riconsegnate dalla Soligo, ad un consueto modus operandi ricavabile dalle intercettazioni non limitato alla condotta successiva al (Omissis), ad una condotta abituale omissiva consistita nel non aver respinto il latte che si sapeva essere positivo alle aflatoxine, prima dell'entrata nello stabilimento, attuando invece la miscelazione.

Si evidenzia, poi, che rispetto alla diversa qualificazione la difesa non aveva interloquuto, quanto allo stato di alterazione del latte, sull'elemento soggettivo della colpa, sulla lavorazione diretta a mascherare lo stato di alterazione.

2.2.2. Con il secondo motivo si evidenzia che non è stato avvertito l'imputato della possibile riqualificazione, onde poter esercitare il diritto di difesa.

Si richiama giurisprudenza della CGUE che richiama il giudice nazionale alla necessità, nel caso in cui l'accusa cambi, di informare l'imputato e la difesa, onde dare la possibilità di reagire in modo effettivo prima della deliberazione, evitando decisioni a sorpresa.

Si sottolinea che anche la giurisprudenza di legittimità che in assenza di preventiva interlocuzione, ravvisa la garanzia del contraddittorio nella possibilità di contestare la diversa qualificazione in sede di impugnazione, richiede che vi sia una specifica e dettagliata condotta, ritenuta dal giudice mentre nella specie non si comprende quale specifica condotta vietata dall'art. 5 cit. sia stata ritenuta all'esito del processo di merito.

Dunque, si chiede l'annullamento della sentenza con restituzione degli atti al pubblico ministero perché richieda l'archiviazione.

2.2.3. Con il terzo motivo si deduce l'inesistenza di una precisa e completa informazione della cd. causa di accusa, cioè dei fatti materiali a carico del D.B..

2.2.4. Con il quarto motivo si denuncia insussistenza della contravvenzione ritenuta in sentenza, diversa qualificazione fondata su travisamento delle prove e vizio di motivazione.

Il dato positivo del superamento delle soglie, per la difesa non è sufficiente a reputare sussistente la contravvenzione, potendo questa essere declinata nelle diverse condotte ivi descritte.

Si impugna l'ordinanza allegata al verbale dell'udienza del 14 novembre 2017, nonché quella del 21 febbraio 2017 con la quale si è disposta perizia trascrittiva, chiedendo di espungere dal fascicolo per il dibattimento le intercettazioni trascritte, per violazione dell'art. 187 c.p.p., come dedotto con memoria difensiva che si richiama.

Si ribadisce la tesi difensiva del sabotaggio, onde spiegare la causa della rilevata positività alle aflatoxine, considerato che i test sulla partita incriminata erano stati fatti prima della distribuzione ed avevano dato esito negativo.

2.2.5 Con il quinto motivo circa l'interesse ad impugnare si osserva che la sentenza del Tribunale non avrebbe espressamente motivato in relazione alla sussistenza della responsabilità del ricorrente per la contravvenzione dichiarata

prescritta.

2.3. L'appello incidentale proposto da G.R. denuncia, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello della parte pubblica, trattandosi di sentenza di proscioglimento relativa a contravvenzione, punita con la sola ammenda, dunque reputando l'impugnazione non ammissibile ai sensi dell'art. 583 c.p.p., comma 3, come modificato dal D.Lgs. n. 11 del 2018.

2.3.1. Con il secondo motivo l'imputato invoca l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Non si comprenderebbe, per la difesa, la ragione per la quale il Tribunale abbia ritenuto nocivo per la salute un latte contenente livelli di aflatoxine cinque volte superiore a quello consentito, anzi ricavandosi dalla stessa motivazione che detta soglia non integra una situazione di pericolosità in concreto.

Dunque, a parere dell'impugnante, non si potrebbe ritenere, per quanto concerne la contravvenzione definitivamente ascritta agli imputati, la nocività per la salute pubblica presunta quale forma di anticipazione della tutela.

Ne' si comprende quali delle tre condotte descritte dall'art. 5 cit. sia ascritta a G..

La vendita, detenzione per la vendita e la somministrazione sono, infatti, tipiche condotte dell'imprenditore alimentare.

Nemmeno potrebbe ricorrere l'impiego di sostanze nocive per la preparazione di un alimento.

2.3.2. Con il terzo motivo si invoca l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, in considerazione della qualifica soggettiva, trattandosi di contestazione nella qualità di dipendente addetto alle produzioni del Consorzio quale responsabile, carica non rivestita da G., come emerso al dibattimento, alla data dell'episodio per il quale si procede del (Omissis).

Si sottolinea che l'incarico sarebbe stato assunto da G. soltanto nel gennaio 2014, a seguito delle dimissioni rese dal precedente responsabile, A.S., in data 13 dicembre 2013, con decorrenza dal 31 dicembre 2013.

Si richiamano documenti e deposizioni testimoniali in tal senso (cfr. pag. 6 dell'appello).

Si contesta la tesi difensiva del coimputato A.S., prosciolto in sede di udienza preliminare per aver trasferito, oralmente, le sue funzioni e compiti al G., ben prima delle dimissioni del dicembre 2013.

Si evidenzia che si sarebbe, comunque, trattato di delega priva di pubblicità, non conferita per iscritto, diversamente da quella poi adottata dal Consorzio a seguito di verbale del consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2013.

Del resto, anche l'attività che la sentenza impugnata attribuisce al G., di controllo e supervisione, non sarebbe sufficiente ai fini di integrare la posizione di garanzia di cui all'art. 40 c.p..

2.3.4. Con il quarto motivo si chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, tenuto conto che, dalla sentenza impugnata, non risultano con certezza il tempo e le modalità della miscelazione, con riferimento all'episodio del (Omissis), finendo per attribuire una culpa in vigilando rispetto ad una mera prassi da parte dei vertici aziendali, di tolleranza degli sforamenti di livelli di aflatoxine da parte delle aziende che conferivano il latte al Consorzio. Si sottolinea che G. sarebbe venuto a conoscenza del contestato "sforamento" nei giorni successivi, che alla data della contestazione, godeva di un periodo di ferie e che non aveva alcun obbligo formale di informarsi della situazione relativa all'approvvigionamento del latte.

Peraltro, secondo l'organigramma dell'azienda, che ripartiva compiti e responsabilità dettagliatamente, non era esigibile alcuna ulteriore condotta, rispetto a quella tenuta nei giorni successivi da G. (richiamo all'applicazione delle procedure previste per la gestione del latte in entrata, con e-mail del 11 dicembre 2013).

3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo l'inammissibilità delle impugnazioni dei due imputati e il rigetto del ricorso del Pubblico ministero.

3.1. Il difensore di C.I. ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c., articolata memoria difensiva, del 22 luglio 2022, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione del Pubblico ministero.

3.2. L'avv. F. Tosel, difensore di D.B.R. e l'avv. R. Leo, difensore di G.R., hanno chiesto tempestivamente, con p.e.c. rispettivamente in data 11 luglio e 18 luglio 2022 la discussione orale, all'esito della quale le parti, presenti all'odierna udienza, hanno concluso nel senso riportato in epigrafe.

DIRITTO

I ricorsi, così riqualificati gli atti di appello proposti, con ordinanza della Corte di appello di Trieste del 26 maggio 2020, sono inammissibili.

1. Il ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine è inammissibile.

1.1. Il primo e terzo motivo sono inammissibili in quanto devolvono censure non consentite in sede di legittimità, perché genericamente prospettate.

Si tratta di critiche che, in definitiva, non tengono conto del contenuto complessivo della motivazione e, in particolare, non si confrontano con una delle rationes decidendi poste dal Tribunale a base dell'operata riqualificazione della condotta (cfr. pag. 14 e ss. della pronuncia impugnata).

1.1.1. Va premesso che il Tribunale giunge alla diversa qualificazione della condotta contestata, avendo, in sostanza, riscontrato in fatto che si tratta di latte (quello restituito dalle Latterie Soligo e uscito dal Consorzio in data (Omissis)) contenente sostanze che, comunque, sono risultate avere livelli di aflatoxine, pur superiori al limite soglia, previsto dalla normativa di settore, rispetto alle quali, però, non è stato accertato che fossero effettivamente incidenti, in modo nocivo,



sul benessere delle persone.

Il Tribunale ha escluso, con riferimento agli esiti dell'istruttoria svolta, che, nel caso al vaglio, sia stata accertata, come conseguenza della condotta di alterazione degli imputati, quali responsabili dell'approvvigionamento (D.B.), della qualità (C.) e delle produzioni (G.), la sussistenza di un intrinseco effetto tossico-nocivo per la salute pubblica, potenzialmente idoneo ad incidere su essa, ponendola in pericolo.

In definitiva, sulla base di quanto emerso nel caso di specie, il Tribunale, secondo il ragionamento non manifestamente illogico svolto, fondato sugli esiti dell'istruttoria dibattimentale, non rivedibile in questa sede, per i noti limiti del giudizio di legittimità quanto al riesame di elementi di prova, ha reputato tale nocività non dimostrata né dimostrabile (cfr. pag. 15 della sentenza).

1.1.2. Tanto premesso, in fatto, si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, come affermato in diverse pronunce (una delle quali citata anche dall'impugnante), il reato di cui all'art. 440 c.p. è di mero pericolo, ma è sempre necessaria la dimostrazione che la sostanza sia nociva per la salute pubblica, al di là del danno arrecato effettivamente.

Invero, questa Corte di legittimità ha affermato, reiteratamente, il principio cui il Collegio intende dare continuità (Sez. 1, n. 54083 del 21/07/2017, Bertuzzi, Rv. 272177; Sez. 1, n. 53747 del 11/11/2014, Gramaglia, Rv. 262070, richiamati anche nella memoria difensiva C. a pag. 4; in riferimento al reato di cui all'art. 444 c.p.: Sez. 3, n. 11500 del 22/12/2010, Barletta, Rv. 249775) secondo il quale, in tema di reati contro l'incolumità pubblica, ai fini della configurabilità dei delitti di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) e di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), è necessario che gli alimenti abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute, che deve costituire oggetto di specifica dimostrazione mediante indagine tecnica od altro mezzo di prova.

Sicché è richiesto l'accertamento in concreto dello stato di pericolo, anche se la sostanza pericolosa non abbia causato alcun danno (tra le altre, Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255519).

La norma incriminatrice, infatti, punisce la corruzione o contraffazione di sostanze alimentari destinate al commercio solo se avvenuta in modo pericoloso per la salute pubblica.

L'art. 440 c.p., dunque, e', sì, reato di pericolo, cosicché per la sua sussistenza non è necessario che si verifichi un evento dannoso (tra le altre, Sez. 1, n. 2953 del 29/01/1997, D'Avino, Rv. 207273) ma l'esistenza dell'elemento della pericolosità pubblica deve essere accertata concretamente, di volta in volta, attraverso l'individuazione dei requisiti della sostanza somministrata (Sez. 1, n. 7260 del 04/06/1993, Quaglia, Rv. 197888).

La nozione di pericolo per la salute pubblica va, infatti, oltre la semplice finalità di prevenzione propria delle contravvenzioni e implica l'accertamento di un nesso tra consumo e danno alla salute fondato, quanto meno, su rilievi statistici o dati scientifici che valgano a costituire un rapporto tra i due fatti in termini di probabilità (Sez. 1, n. 6204 del 30/05/1997, Righi, Rv. 207938).

Occorre, in sostanza, accertare l'avvenuta modificazione in senso deteriore dell'alimento destinato al consumo e il conseguente pericolo per la salute pubblica (Sez. 1, n. 21021 del 23/01/2007, Pegolotti, Rv. 236692).

In questo stesso senso si è espressa anche la motivazione del precedente indicato (come contrario) dal Pubblico ministero, nell'atto di appello, nella quale viene affermato che la nocività deve essere acclarata in concreto.

In quella sede, infatti, questa Corte (Sez. 1, n. 339 del 20/06/2017, dep. 2018, Graziani, Rv. 271994) ha ritenuto che il reato di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, previsto dall'art. 440 c.p., sia da qualificare come delitto di mero pericolo e a forma libera. Si è precisato che esso si perfeziona con la condotta di adulterazione o contraffazione, anche non occulta o fraudolenta, di una sostanza destinata all'alimentazione, da cui derivi un pericolo per la salute pubblica, senza necessità dell'avvenuto consumo della sostanza stessa, essendone sufficiente la potenziale utilizzabilità. Nella motivazione della pronuncia, però, si legge che, comunque, l'alimento oggetto di adulterazione e contraffazione deve essere, in base ad analisi e contro analisi, riconosciuto come nocivo e pericoloso per la salute.

Si valorizza l'accertamento di merito circa il verificarsi di pericolo concreto per la salute pubblica (nella specie determinato dal massiccio e incontrollato utilizzo nell'acqua destinata all'abbeverata di fagiani, di farmaci antibiotici, nelle quantità riscontrate in sede di analisi e di controanalisi, considerati idonei ad ingenerare intolleranze individuali nei consumatori e a diffondere la farmacoresistenza, con conseguenze assai gravi per la loro salute, così da doversi considerare concretamente pericolose e nocive), dando atto della sicura somministrazione, ad animali destinati al consumo, di acqua di abbeverata contenente sostanze pericolose, con la conseguente adulterazione delle loro carni, motivando nel senso della non rilevanza di accertamenti (che, nel caso al vaglio, avevano riscontrato la mancata presenza di tracce dei farmaci nelle carni dei fagiani) svolti in epoca successiva rispetto a quello dell'avvenuta adulterazione e distribuzione della carne.

Orbene, facendo applicazione dei detti principi al caso di specie, va rilevato che il Tribunale ha motivato la riqualificazione, ponendosi in linea con il descritto indirizzo di legittimità (nello stesso senso, della ritenuta derubricazione, proprio in caso di latte contaminato con aflatossine M1 e superamento di soglia, anche Sez. 3, n. 20777 del 6/11/2018, dep. 2019, Benedetti non massimata).

Invero, si è dato conto di aver accertato che l'adulterazione non consentita, anche attraverso la miscelazione di latte contaminato con quello genuino, con conseguente alterazione del prodotto poi distribuito e che, in data (Omissis), era

stato impiegato per il confezionamento, non era certamente produttiva di conseguenze nocive per la salute pubblica, pur in termini di mero pericolo e al di là di conseguenze dannose effettivamente prodotte.

Infatti, si è esposto che si tratta, quanto al superamento dei limiti soglia dei livelli di aflatoossine M1, di acclarata inosservanza di una tetto fissato, però, per evitare accumuli, in attuazione di un principio tossicologico di tipo prudenziale che mira a mantenere la soglia, i cui margini sono individuati dal Reg. CEE n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 (pari a 0,050 mg/kg, sia per il latte crudo che per quello trattato termicamente o destinato alla produzione di prodotti a base di latte) ad un dato un livello di esposizione - il più basso possibile - ma che non rappresenta, in sé, un indicatore di rischio reale per la salute del consumatore. Tanto che si segnala che, secondo determinati studi, negli Stati Uniti, il limite massimo di livelli di aflatoossine M1 nel latte si individua ed è indicato come più elevato di dieci volte rispetto a quello fissato, per il nostro ordinamento, in sede comunitaria (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata).

In definitiva, il Tribunale valorizza in senso decisivo la circostanza che, nel caso al vaglio, non si è potuta dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, l'idoneità dell'alimento corrotto ad arrecare danno alla salute, requisito che, secondo l'indirizzo di legittimità richiamato, deve invece, costituire oggetto di specifica dimostrazione, quanto alla nocività della sostanza effettivamente distribuita o da distribuire per il consumo, mediante indagine tecnica o altro mezzo di prova (Sez. 1, n. 54083 del 21/07/2017, cit., richiamata ripetutamente anche nella memoria difensiva C., pag. 4)

Il provvedimento impugnato, dunque, finisce per escludere che sia stata accertata, con certezza, l'immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute dei consumatori.

Si tratta di significativa ratio decidendi con la quale il ricorso non si confronta compiutamente e che, dunque, lo rende, sotto tale profilo, generico.

Invero, il Procuratore ricorrente finisce per affidarsi ad elementi probatori non univoci che, peraltro, non specifica e si limita a confermare il dato secondo il quale, all'esito delle analisi cliniche svolte dalla Soligo (poi ripetute ad iniziativa del Consorzio) i risultati avevano acclarato il superamento dei limiti previsti dal citato Reg. CEE 1881/2006 (in quanto di misura cinque volte superiore alla soglia: cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), nonché a sottolineare che l'attività consueta di miscelazione di latte contenente aflatoossine con altro genuino (prassi vietata dalle fonti normative) presentava attitudine a rendere il prodotto finale dannoso per la salute umana, ravvisando in questa specifica condotta la contestata violazione dell'art. 440 c.p. (cfr. pag. 4 del ricorso).

Sul punto, si richiama l'indirizzo interpretativo di questa Corte secondo il quale è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 5, n. 2952, del 29/11/2019, Grinn Karim, Sidal, non massimata; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972).

1.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto versato in fatto e, comunque, assorbito a fronte dell'operata riqualificazione nella fattispecie contravvenzionale, reputata corretta da questa Corte, essendo incentrato su critiche che si riferiscono all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 440 c.p..

Inoltre, si rileva che, ai fini della diversa riqualificazione del fatto, invocata dal ricorrente in via subordinata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 440 c.p., e art. 452 c.p., comma 2, mancherebbe pur sempre l'elemento oggettivo del reato, per le ragioni ampiamente esposte al p. 1.1.

1.3. L'impugnazione incidentale proposta nell'interesse di G.R. è inammissibile per plurime ragioni.

1.3.1. In primo luogo, si osserva che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Pubblico ministero, consegue anche quella dell'impugnazione incidentale proposta, ai sensi dell'art. 595 c.p.p., comma 4, data la natura accessoria dell'appello rispetto a quello principale (sulla natura accessoria dell'appello incidentale, Sez. 1, n. 3409 del 05/12/2017, dep. 2018, Rv. 272405).

Sul punto si rileva, infatti, che si tratta di appello incidentale che segue l'impugnazione della parte pubblica dichiarata inammissibile.

In secondo luogo, deve essere rilevato che, comunque, in relazione al ricorso per cassazione in cui l'originario atto di appello è stato convertito con apposito provvedimento della Corte territoriale che ha trasmesso gli atti, non è previsto il ricorso incidentale.

Quindi, poiché l'impugnazione è stata convertita in ricorso per cassazione di cui questa deve possedere tutti i requisiti di ammissibilità, deve rilevarsi che non essendo previsto il ricorso per cassazione incidentale (Sez. 6, n. 20134 del 14/04/2015, Valotti, Rv. 263397), l'impugnazione e', comunque, sotto tale dirimente profilo, inammissibile.

Si e', infatti, già rilevato in sede di legittimità (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248868, punto 8.2 della motivazione; Sez. 2, n. 44960 del 30/09/2014, Simec s.p.a., Rv. 260319) che l'art. 584 c.p.p. nel prevedere la notifica dell'avvenuta impugnazione alle altre parti, senza peraltro alcuna sanzione in caso di violazione dell'obbligo, quindi comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale (art. 595 c.p.p., comma 1) è esclusivamente funzionale ad assicurare l'esercizio della facoltà di proposizione di quest'ultimo.

Si tratta di sistema che non prevede, invece, una corrispondente facoltà di proposizione incidentale del ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 30980 del 8/02/2007, Mostacciolo, Rv. 237413, in motivazione) né per il giudizio di cassazione

(come si evince dall'espressa previsione per il solo giudizio di appello dell'art. 595 c.p.p., comma 1) né per il procedimento incidentale avente ad oggetto le misure cautelari (Sez. U, n. 1235 del 2011, Rv. cit.).

Infine, è appena il caso di rilevare che il rimedio non presenta i requisiti di ammissibilità nemmeno quale ricorso per cassazione principale, posto che si tratta di ricorso tardivo, sicché le argomentazioni ivi svolte possono essere considerate, nella presente sede, soltanto quale memoria difensiva, ai sensi dell'art. 121 c.p.p. da parte dell'imputato destinatario di impugnazione della parte pubblica (Sez. 6, n. 20134 del 14/04/2015, cit.).

Infatti, poiché l'impugnazione incidentale, prevista dalla legge con riferimento all'appello, non è contemplata in relazione al ricorso per cassazione, l'eventuale ricorso incidentale presentato dalla parte può valere solo come memoria difensiva.

Invero, a fronte della sentenza di primo grado del 28 maggio 2019, con la quale il deposito è stato riservato, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3, in giorni novanta, la motivazione risulta depositata tempestivamente (in data 31 luglio 2019). Sicché i 45 giorni per il deposito dell'impugnazione, a decorrere dal 1 settembre 2019, tenuto conto della sospensione feriale dei termini per impugnare e della decorrenza del dies a quo, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) sono scaduti in data 15 ottobre 2019, a fronte di appello (incidentale) proposto da G. in data 29 ottobre - 8 novembre 2019.

1.3.2. E', poi, rilevante sottolineare che non può reputarsi fondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione della parte pubblica, formulata preliminarmente, nell'interesse del G., con deduzione che, in definitiva, sollecita il potere di ufficio di questa Corte di rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione.

La contravvenzione di cui al L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d) invero, è punita, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge citata, con pena alternativa.

E' noto che la costante giurisprudenza di questa Corte evidenzia che l'art. 593 c.p.p., comma 3, volendo ulteriormente limitare, rispetto alla precedente normativa, la possibilità di appello avverso le sentenze di condanna, definisce inappellabili, tra queste ultime, quelle relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola ammenda, con ciò intendendo riferirsi alle contravvenzioni astrattamente punibili con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; debbono viceversa considerarsi escluse dalla suddetta limitazione e ritenersi, quindi appellabili le condanne per contravvenzioni astrattamente punibili con pena congiunta e ciò anche se sia stata in concreto irrogata la sola pena dell'ammenda (per il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4: Sez. 1, n. 44602 del 15/07/2022, Rv. 283746 o, in via generale, per errore o per applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva: Sez. 2, n. 5870 del 19/04/1994, Brunetti, Rv. 197829; Sez. 1, n. 14639 del 28/03/2008, Rizzo, Rv. 239906).

Da ultimo il D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, all'art. 2, comma 1, lett. b) ha escluso l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, rispetto alle quali, dunque, risulta ammissibile soltanto il ricorso per cassazione, sempre che sia dedotto uno dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p. (cfr. Sez. 2, n. 7042 del 12/01/2021, Peci, Rv. 280884).

Nella specie, invero, non risulta pronunciata condanna a pena pecuniaria per contravvenzione, ma viene dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per essere il reato, diversamente qualificato, estinto per prescrizione, pronuncia avverso la quale e', in via astratta, da reputarsi ammissibile il ricorso per cassazione della parte pubblica.

Nel caso in esame, risultano senz'altro denunciati vizi che rientrano nel novero di quelli indicati all'art. 606 c.p.p. quanto alla dedotta erronea applicazione dell'art. 440 c.p.p., rispetto all'operata riqualificazione ai sensi del L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d), pur se, in fondo all'atto di impugnazione, una delle richieste del Pubblico ministero sembra essere quella della pronuncia di condanna, certamente non compatibile con l'esito del giudizio di legittimità (comunque conclusosi con la declaratoria di inammissibilità del ricorso).

1.3.3. Da ultimo, è appena il caso di rilevare che, rispetto all'operata riqualificazione, non vi è incertezza nell'individuazione della condotta che risulta ascritta, in via definitiva, al G. o ai coimputati C. (come da questa dedotto a pag. 6 della memoria difensiva) e D.B..

Invero, il fatto riconosciuto in sentenza risulta qualificato ai sensi del L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d), in quanto reato contravvenzionale integrato anche dalla mera alterazione, acclarata nel caso di specie, in relazione alle partite di latte destinate all'alimentazione descritte in rubrica sub A, da parte del Consorzio.

Ai fini di integrare detta condotta, poi, non è necessario che le sostanze alimentari alterate siano anche nocive.

L'art. 5 lett. d) legge cit. infatti, è norma di chiusura che, oltre al divieto di produrre o porre in commercio alimenti invasi da parassiti, insudiciati o, come quello di specie, in stato di alterazione, sanziona anche la condotta relativa ad alimenti che possono essere comunque nocivi per la salute.

Per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 5 lett. d) legge cit. non è necessario, però, che le sostanze alimentari insudiciate o invase da parassiti o alterate siano anche nocive. La sola nocività della sostanza alimentare, indipendentemente dall'essere questa insudiciata o infestata da parassiti o alterata, integra la contravvenzione e, viceversa, indipendentemente dalla nocività, la sola presenza di parassiti o la sola alterazione o il solo insudiciamento delle sostanze vale ad integrare il reato, in quanto in ciascuna di tale ipotesi si ravvisa un pericolo per la salute pubblica secondo una soglia anticipata di tutela tipica delle fattispecie contravvenzionali.

Gli ulteriori motivi dell'atto di impugnazione incidentale del G. (terzo e quarto motivo del ricorso incidentale), stante il rilevato difetto di ammissibilità dell'impugnazione, non possono essere esaminati, anche se nel complesso lo scritto difensivo è stato valutato ai sensi dell'art. 121 c.p.p., nei limiti in cui ha devoluto questioni rilevabili anche d'ufficio.

Peraltro, i detti motivi, ai fini della riferibilità della condotta al G. devolvono censure che si risolvono nella ricostruzione alternativa, rispetto a quella recepita nel provvedimento di merito, quanto alla delega di funzioni, nonché alla decorrenza della qualifica di direttore tecnico del predetto, il cui riesame non sarebbe consentito in sede di legittimità.

2.L'impugnazione proposta da D.B.R. è manifestamente infondata.

2.1. Non si ravvisa, invero, alcuna lesione dell'art. 522 c.p.p. per difetto di correlazione tra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza. Dunque, i primi tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Va, sull'argomento, rimarcato che la mancata correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza si verifica esclusivamente qualora si manifesti la radicale difformità tra i due dati, in modo che possa derivarne incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa.

Il principio di correlazione, in particolare, è ritenuto non sussistente quando il fatto ritenuto dalla sentenza, ancorché diverso da quello contestato, sia stato prospettato, dallo stesso imputato, quale elemento a sua discolta o per farne derivare la sua responsabilità penale per un reato di minore gravità.

Sicché, l'indagine volta ad accertare l'eventuale sussistenza di tale violazione non può esaurirsi in un'analisi comparativa, meramente letterale, tra imputazione e sentenza, dal momento che il contrasto non può ritenersi ravvisabile se l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia comunque venuto in concreto a trovarsi in condizione di difendersi in ordine all'oggetto della contestazione (fra le altre, Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petitoni, Rv. 278093; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946; Sez. 5, n. 7583 del 06/05/1999, Grossi, Rv. 213645).

Seguendo tale ragionamento, soltanto ove sussista un'incompatibilità sostanziale fra l'oggetto dell'accusa originaria e l'oggetto della sentenza e tale eterogeneità dia luogo ad un concreto vulnus difensivo si determina la violazione del principio in questione.

E', pertanto, da ribadire che la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza ha modo di emergere soltanto quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (in tal senso, tra le altre, Sez. 4, n. 4497 del 2015, cit.).

Discende, tra l'altro, da tale condivisibile inquadramento il corollario secondo cui non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato, anziché quale amministratore di fatto, sempre che resti immutata l'azione ascritta (in tema di bancarotta fallimentare, Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2025, Rv. 264073; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Rv. 246100).

Il complesso delle riflessioni svolte, in rapporto al congruo accertamento operato dal giudice di merito di non immutazione da parte della sentenza della condotta ascritta agli imputati, rispetto a quella risultante dall'imputazione, deve condurre, pertanto, alla conclusione che i giudici di merito non hanno violato, diversamente da quanto dedotto, gli artt. 516 e ss. c.p.p..

Anzi la pronuncia è in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole, elaborata a seguito della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 11 dicembre 2007 (Drassich c. Italia, ric. n. 25575 del 2004)/ove si è avuto occasione di sottolineare come sia necessario che la diversa qualificazione sia sufficientemente prevedibile e che risulti assicurato all'imputato lo spazio necessario ad espletare il contraddittorio al riguardo senza che, in concreto, si dia luogo ad una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, dep. 2013, Manara, Rv. 254135; Sez. 2, n. 32840 del 9/05/2012, Damjanovic, Rv. 253267).

Si osserva che non si tratta, quindi, di sentenza cd. a sorpresa, tenuto conto che gli imputati hanno avuto facoltà di controdedurre rispetto alla qualificazione operata all'esito del dibattimento di primo grado.

Anche sotto tale profilo, dunque, il ricorso è manifestamente infondato, essendo stata effettuata la qualificazione che si contesta, con sentenza conclusiva del primo grado di giudizio, definito con rito ordinario, avendo avuto, quindi, l'imputato ricorrente adeguata possibilità di esercitare la difesa impugnando la decisione e, comunque, per essersi svolta ampia istruttoria sul punto della qualificazione giuridica della condotta in addebito (cfr. Sez. 3, n. 1566 del 3/10/2019, dep. 2020, Virzi, Rv. 277974, in un caso in cui è stata reputata insussistente la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per una vendita di uova con data di scadenza alterata, originariamente contestata come adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, a norma dell'art. 440 c.p. condotta qualificata in sede di merito come detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, ai sensi della L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. b) e art. 6 per essere stato ritenuto il fatto accertato non eterogeneo e compatibile con quello contestato, trattandosi pur sempre della detenzione di alimenti da considerare pericolosi, nonché sottolineando che non risultavano pregiudicati i diritti della difesa per essersi svolta istruttoria sul punto).

2.2. Con specifico riferimento al secondo motivo, poi, va precisato che non vi è incertezza in ordine alla condotta ritenuta in sentenza, rispetto a quelle previste e punite ai sensi della L. n. 283 del 1962, dovendosi richiamare, sul punto, le osservazioni svolte al p. 1.3.3. relativo alla posizione del coimputato G..

2.3. Il quarto motivo, relativo alle deduzioni già svolte con le ordinanze istruttorie del 14 novembre 2017 e del 21 febbraio 2016 è generico e non contiene la cd. prova di resistenza.

Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella indicata come inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (tra le altre, Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452).

L'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta l'inammissibilità del quarto motivo, posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza, affermato dal Tribunale sulla base delle risultanze delle deposizioni testimoniali, delle dichiarazioni degli imputati e della produzione documentale acquisita (cfr. pag. 8 e ss. della sentenza). Le fonti di prova esaminate e poste a base della pronuncia impugnata sono, infatti, molteplici. Rispetto ad esse e alla ricostruzione dei fatti a carico, dalla contestazione svolta con il motivo di impugnazione, non si comprende in che modo inciderebbe l'espunzione delle trascrizioni delle intercettazioni, per asserita violazione dell'art. 187 c.p.p., peraltro solo genericamente indicate con mero rinvio a memoria difensiva che non risulta illustrata specificamente o allegata in ossequio al principio di autosufficienza.

2.4. Da ultimo, si osserva che il quinto motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato, posto che è evidente l'interesse ad impugnare del Pubblico ministero a fronte di una pronuncia di primo grado che ha prosciolto l'imputato, a seguito di modifica dell'originaria qualificazione della condotta, rilevando, per l'effetto, la maturata prescrizione del reato, deducendo l'impugnante l'erroneità dell'operata riqualificazione.

Del resto il ricorrente, con tale censura, non si confronta con l'indirizzo secondo il quale è stato riconosciuto l'interesse della parte pubblica avverso la sentenza dichiarativa di una causa di estinzione del reato per prescrizione, pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, anche quando, all'accoglimento di essa, debba ugualmente seguire la dichiarazione della medesima causa di estinzione del reato maturata dopo la sentenza di primo grado (Sez. 5, n. 33109 del 28/09/2020, Facenda, Rv. 279837; Sez. 2, n. 28712 del 03/04/2013, Parrillo, Rv. 255704) sulla base di una corretta applicazione della legge sostanziale.

3. Conseguentemente, a quanto sin qui esposto, la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi e la condanna, a carico di D.B. e G., delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dagli atti di impugnazione (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000) al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

E' appena il caso di osservare che, in ossequio all'indirizzo espresso sul punto da questa Corte di legittimità, in tema di appello incidentale (Sez. 6, n. 39479 del 30/05/2017, Campellone, Rv. 271386, che reputa la parte che propone impugnazione incidentale, appellante a tutti gli effetti) G. deve essere, comunque, condannato al pagamento delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna D.B.R. e G.R. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

(Omissis)

